

**TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO- SEZ.
LAVORO**

Avviso ai sensi dell'ordinanza del 12.07.2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Palermo- sez. Lavoro, Dott.ssa Majolino, nel procedimento RG n. 12064/2021

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Palermo- sez. Lavoro, Dott.ssa Majolino, nel procedimento RG n. 12064/2021 data prossima udienza , **30.10.2023 h. 9.**

b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra Patellaro Angela (C.F.PTLNGL75B54G273W)

c) **indicazione amministrazioni intimate:** Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore

d) Sunto dei motivi di ricorso:

Il ricorso ha in oggetto la violazione del principio del merito del punteggio da parte dell'art. 6 ed all. 1 del CCNI del 08.04.2016, in quanto la ricorrente, partecipando alla fase C della mobilità in quanto assunta ex L. 107/2015 è stata scavalcata da altri docenti con punteggi più bassi rispetto a quello dalla stessa vantato, in alcuni casi solo perché assunti dalle GM 2012, in virtù di un presunto diritto all'accantonamento dei posti. Si è inoltre contestato l'utilizzo da parte del Ministero resistente di un algoritmo rimasto oscuro per quanto concerne i criteri utilizzati. In ricorso si è inoltre provato, mediante l'allegazione di bollettini ufficiali, come il Ministero resistente in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione ha violato il principio meritocratico del punteggio e la stessa successiva suddivisione per fasi, non solo per aver "avvantaggiato" i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ma anche per avere concesso sedi in Ambiti Siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla medesima fase C) della mobilità ovvero alla stessa fase in cui ha partecipato l'odierna ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore. In ultimo in ricorso si è rilevato che il MIUR ha operato trasferimenti nella successiva fase D negli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente.

Si è altresì contestata la violazione dell'art. 33, V comma, L. 104/1992 in quanto il Ministero dell'Istruzione, nella procedura di mobilità per l'A.S. 2021/2022, scuola primaria, non concedeva alla ricorrente, nella sua qualità di referente unico, la chiesta precedenza per l'assistenza del padre convivente, portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. Ciò nonostante dal bollettino relativo ai trasferimenti, vi fossero dei posti vacanti e disponibili attribuiti ad altri docenti.

e) Indicazione dei contro interessati:

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità nazionali per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di conciliazione per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di fase D per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 per Palermo e Provincia;

Palermo 07.08.2023

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone